




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1476

Ratifica ed esecuzione di alcuni Protocolli sulla
responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare,
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Nuovo testo)

N. 106 – 26 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1476

Ratifica ed esecuzione di alcuni Protocolli sulla
responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare,
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Nuovo testo)

N. 106 – 26 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO.....	- 4 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1476
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relatori per le Commissioni di merito:	Romaniello, per la III Commissione; Terzoni, per la VIII Commissione
Gruppo:	M5S
Commissioni competenti:	III Commissione (Affari esteri) e VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Protocolli:

- Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
- Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del relativo disegno di legge di ratifica - nel testo risultante dall'esame in sede referente dopo l'approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni di merito¹ - che presentano

¹ Riferito all'art. 3, comma 10 del disegno di legge di ratifica.

profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

	A decorrere dal 2019
Art. 4, comma 1 , disegno di legge di ratifica	3.500.000 annui

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><u>Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004</u>: amplia il concetto di danno e prescrive, in linea di principio, il risarcimento dei danni immateriali alle persone e ai beni, del costo delle misure di ripristino dell'ambiente e delle misure preventive adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente (<u>articolo I, par. B</u>). Pertanto, in tema di responsabilità civile nel settore nucleare è prevista una copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e sono aumentati i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare.</p> <p>In particolare, i danni risarcibili riguardano esplicitamente anche gli impianti in corso di smantellamento e tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari (<u>articolo I, par. A, lett. ii</u>).</p> <p>L'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, con responsabilità a carico dell'esercente dell'impianto ove origina l'incidente non deve essere inferiore a 700 milioni di euro (<u>articolo I, par. H, lett. a</u>). Sui danni da incidenti degli impianti nucleari e dei trasporti delle sostanze nucleari da considerare a basso rischio si passa a massimali non inferiori, rispettivamente, a 70 e 80 milioni di euro (<u>articolo I, par. H, lett. b</u>);</p> <p>I termini per l'esercizio dell'azione nelle ipotesi di decesso o di danni alle persone sono fissati in trenta anni (in luogo di dieci) a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, mentre per gli altri danni nucleari rimangono di dieci anni (<u>articolo I, par. I, lett. a</u>). Tuttavia la legge nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, a patto che non siano oltrepassati i menzionati termini di trenta e di dieci anni (<u>articolo I, par. I, lett. d</u>).</p> <p>Infine, si stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è</p>	<p>La relazione tecnica afferma che alla Convenzione del 1960 sono state apportate alcune modifiche significative, tra le quali si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del principio della limitazione della responsabilità finanziaria dell'esercente; • al posto del limite di copertura massima (15.000.000 di unità di conto), l'introduzione del limite di copertura minima decisamente più elevato fissato in 700 milioni di euro per ciascun incidente; • il prolungamento del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto al risarcimento, in caso di decesso o di danni alle persone (esteso a trenta anni). <p>Inoltre il Protocollo in esame prevede la possibilità di fissare limiti di responsabilità meno elevati per l'esercente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari a un minimo di 70.000.000 di euro per ciascun incidente, in considerazione della natura dell'impianto nucleare e delle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che lo coinvolga; • in misura pari a un minimo di 80.000.000 di euro per il trasporto di sostanze nucleari, in considerazione della loro natura e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga.

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>responsabile, provveda al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro (<u>articolo I, par. K</u>).</p>	
<p><u>Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 fatto a Parigi il 12 febbraio 2004:</u> si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi. In particolare, si segnala la disposizione in cui si fissano limiti all'importo del risarcimento dei danni nucleari, per cui per ogni incidente nucleare il risarcimento è effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro (<u>articolo I, par. C</u>). Entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici).</p> <p>La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita in un ammontare pari ad almeno 700 milioni di euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati in conformità della Convenzione di Parigi (<u>articolo I, par. C, lett. b), n. i</u>).</p> <p>A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare ad opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile (<u>articolo I, par. C, lett. b), n. ii</u>).</p> <p>Se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà inter-statuale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione (<u>articolo I, par. C, lett. b), n. iii</u>).</p> <p>Il massimale di 1.500 milioni di euro è suscettibile di superamento per i Paesi che aderiscano alla Convenzione in due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al danneggiato viene riconosciuto il diritto al <u>risarcimento integrale del danno nucleare</u> subito (quindi anche oltre la soglia di 1.500 milioni di euro), a condizione che, ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare tale importo, "una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione" (<u>articolo I, par. H</u>); - il risarcimento non è limitato a 1.500 milioni di euro nei casi di "danni causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare, per il solo fatto che l'impianto nucleare in oggetto [...] non è incluso nella lista di cui all'articolo 13 della Convenzione Complementare" (<u>articolo I, par. V</u>). <p>Infine, si definiscono – sia per le Parti contraenti originarie (<u>articolo I, par. L</u>) che per i Paesi di nuova adesione al</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene attribuita esclusivamente all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili <u>fondi pubblici nazionali</u>, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Se il risarcimento è pari a un ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, si prevede una forma di <u>solidarietà inter-statuale</u>, con un riparto dell'onere tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione.</p>

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Protocollo (articolo I, par. M) – i criteri di ripartizione dei fondi pubblici ai fini del risarcimento del danno. In entrambe le ipotesi, le percentuali sono calcolate nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il 35 per cento, sulla base del rapporto esistente tra il prodotto interno lordo (PIL) di ciascuna Parte e il totale dei PIL delle Parti; per il restante 65 per cento, sul rapporto tra la potenza termica dei reattori situati nel territorio di ciascuna Parte rispetto al totale dei reattori situati negli Stati Parte. <p>In tal senso, si impone a ciascuna Parte di trasmettere al Governo belga, depositario del Protocollo, la lista di tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati nel proprio territorio (articolo I, par. N, lett. b).</p>	

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1 e 2: contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 3: prevede una serie di modifiche alla legge n. 1860/1962 (Impiego pacifico dell'energia nucleare.) tra le quali si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'articolo 19 – integralmente sostituito – allinea la legislazione nazionale ai nuovi Protocolli. Esso fissa "il limite delle indennità dovute" dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del MISE, di concerto con il MATTM e con il MIUR, sentiti l'ISIN e l'ISPRa, il "limite delle indennità" può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore, purché non inferiore a 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari. Se, inoltre, un incidente nucleare produce danni risarcibili il cui importo eccede l'assicurazione o garanzia dell'esercente, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro. Se, infine, un incidente nucleare produce danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle Parti contraenti del Protocollo emendativo del 2004 (comma 8); l'articolo 22 viene novellato, confermando l'obbligo che ogni esercente stipuli e mantenga 	<p>La relazione tecnica riporta una tabella (cui si <u>rinvia</u>) contenente l'elenco degli impianti operanti in Italia, nonché il quadro della situazione attuale per cui Sogin Spa – società esercente di dieci degli impianti citati nella RT – ha assicurato a legislazione vigente tali impianti, oltre al deposito "Avogadro" di Saluggia, per un massimale complessivo di 15 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) o unità di conto, come definiti dal Fondo monetario internazionale, pari a circa 21 milioni di euro sulla polizza, in conformità all'articolo 7, paragrafo b), della Convenzione di Parigi del 1960. La polizza è stata stipulata con la Compagnia Assicurazioni generali Spa e il premio pagato, comprensivo delle imposte, ammonta a circa 320.000 euro annui.</p> <p>La RT afferma, quindi, che la ratifica dei Protocolli impone la revisione degli importi per cui gli impianti devono essere assicurati. In particolare, l'ammontare dell'importo da assicurare sarà stabilito con un decreto interministeriale attraverso la fissazione del livello di rischio di ciascun impianto.</p> <p>Dai dati forniti dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRa), competente in materia, è possibile tuttavia ipotizzare che tali <u>importi non saranno superiori a 140 milioni di euro in nessun impianto</u>, come affermato nel quadro trasmesso dall'ISPRa dei vari impianti da sottoporre a copertura a carico dell'esercente (i massimali così stimati sono analiticamente riportati nella relazione tecnica, in una tabella cui si rinvia, e risultano di importo pari a 70, 100 o 140 milioni di euro per ciascun impianto). Per ciascun impianto riportato nella tabella dovrà pertanto essere stipulata</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria. Il relativo importo non deve essere inferiore ai limiti previsti dallo stesso articolo 19; nel caso in cui per l'esercente sia impossibile reperire un'assicurazione o una garanzia sul mercato, il MEF è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la determinazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il MEF si avvale del supporto della SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Agli oneri di tale garanzia si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 9);</p> <ul style="list-style-type: none"> l'articolo 23 introduce un nuovo termine di decadenza di tre anni dal momento in cui la persona lesa è o dovrebbe essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile, nonché il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per cui nessuna azione è <u>proponibile decorsi trenta anni dall'incidente nucleare</u>, in caso di decesso o di danni alle persone (in luogo dei dieci anni attualmente previsti), <u>ovvero decorsi dieci anni dall'incidente nucleare</u>, in caso di ogni altro danno nucleare. Infine, <u>a seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni di merito</u>, si prevede che sui siti internet istituzionali del MATTM e del MISE venga istituita una sezione – con la documentazione e i riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza – dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni citate sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (comma 10). 	<p>un'apposita assicurazione o fornita un'idonea garanzia.</p> <p>Ciò posto, la RT afferma che per ciascun premio conseguentemente dovuto per garantire un massimale di 700 milioni di euro è possibile stimare oneri annui dell'ordine di 200.000 euro. Pertanto, assumendo in via del tutto prudenziale e cautelativa un <u>profilo di rischio pari a 700 milioni di euro per ciascun impianto</u>, la RT stima un onere annuo complessivamente pari a 2.800.000 euro (200.000 euro per singolo impianto x 14 impianti).</p> <p>Le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MISE che provvederà, su richiesta delle amministrazioni competenti, a versare alle stesse i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860/1962.</p> <p>Con riferimento all'attività di trasporto di sostanze nucleari la RT afferma che il quadro normativo vigente, pur attribuendo ordinariamente la responsabilità agli esercenti degli impianti dai quali e presso i quali le sostanze vengono movimentate, prevede la possibilità che il MISE autorizzi il vettore ad assumere la responsabilità civile prevista.</p> <p>Al riguardo, la Sogin Spa ha comunicato che tale modalità operativa è quella che, anche al fine di responsabilizzare il vettore, viene concretamente utilizzata quasi nella totalità dei casi. Tuttavia, sempre e solo in via del tutto cautelativa e prudenziale, si aggiunge un maggiore onere assicurativo per dieci trasporti annui di 700.000 euro annui (70.000 euro in media per ciascun trasporto x 10 trasporti all'anno) calcolati forfaitariamente per casi ipotetici in cui il contratto di trasporto stipulato tra l'esercente l'impianto e il vettore non preveda l'assunzione della responsabilità civile da parte di quest'ultimo in caso di incidenti nucleari. Le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MISE che provvederà, su richiesta delle amministrazioni competenti, a versare alle stesse i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860/1962.</p>
<p>Articolo 4: pone gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo emendativo alla Convenzione del 29 luglio 1960, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1).</p> <p>Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui <u>all'articolo 1, paragrafo K, lettera c)</u> del Protocollo emendativo alla Convenzione del 29 luglio 1960 (fondi pubblici necessari in caso di assicurazione non disponibile o sufficiente), e <u>dall'articolo 1, paragrafo C,</u> del Protocollo</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia che da quanto esposto emerge che l'onere complessivamente ascrivibile all'attuazione dei Protocolli è pari a 3.500.000 euro (riassumendo quanto già chiarito in relazione all'articolo 3, cui si rinvia, si tratta di 2.800.000 euro per i premi assicurativi degli impianti + 700.000 euro per i premi assicurativi sui trasporti) per ciascun anno a decorrere dal 2019. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 (impegno delle Parti contraenti per il risarcimento fino all'ammontare di 1.500 milioni di euro), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 131/1985, con apposito provvedimento legislativo (comma 3).</p>	<p>speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Occorre inoltre considerare che nel caso di incidente, qualora il danno da risarcire <u>ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente</u>, il risarcimento sarà, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles).</p> <p>A tale onere, del tutto eventuale, si provvederà con le modalità di cui all'articolo 3 della legge n. 131/1985, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte <u>con un apposito provvedimento legislativo</u>.</p> <p>Parimenti, si farà fronte con un <u>provvedimento ad hoc alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro</u> (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 e del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Con riguardo al primo dei due summenzionati Protocolli, gli oneri - derivanti dalle disposizioni previste all'articolo I, paragrafo H (incremento degli importi minimi di cui è responsabile l'esercente per gli impianti nucleari e per i trasporti nucleari) e paragrafo K, lettera a) (obbligo, per gli esercenti, di prestare un'assicurazione o una garanzia a fronte delle proprie responsabilità) - vengono indicati dall'art. 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro

3.500.000 annui. La relazione tecnica stima tali oneri come risultanti dalla somma di 2.800.000 euro, conseguenti agli oneri assicurativi per i 14 impianti esistenti nel territorio nazionale, e di 700.000 euro, derivanti dagli oneri assicurativi per i 10 trasporti annui.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi per gli impianti, la relazione tecnica definisce cautelativa e prudentiale la scelta di assumere a base di calcolo un importo da assicurare pari a 700 milioni per ciascun impianto. La relazione precisa infatti che – sulla base di dati ISPRA – è possibile ipotizzare che tali importi saranno non superiori a 140 milioni (più precisamente 70, 100 e 140 milioni per i vari impianti); pertanto, con decreto interministeriale, sarà possibile fissare gli importi da assicurare in misura inferiore ai summenzionati 700 milioni (e da ciò deriverebbe una corrispondente riduzione dei premi assicurativi). In proposito, tenuto conto di quanto riferito dalla RT circa il carattere cautelativo e prudentiale di un massimale da assicurare pari a 700 milioni, andrebbe chiarito se la predetta riduzione degli importi assicurati per ciascun impianto - pur tenuto conto del risparmio sui premi assicurativi - sia suscettibile di cagionare un incremento apprezzabile del profilo di rischio per lo Stato.

Quest'ultimo – nella sua veste di Parte contraente dei Protocolli – dovrà provvedere al risarcimento del danno nucleare anche per la quota a carico dell'esercente qualora l'assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente (art. 10(c) della Convenzione di Parigi come emendato dal primo Protocollo in esame).

Con riferimento all'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti qualora gli stessi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, si rileva che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 1860/1962 prevede che agli oneri derivanti da tale garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: stante tale limite, andrebbe quindi confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli.

Infine, con riferimento agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c) (intervento statale in caso di insufficienza della garanzia o dell'assicurazione dell'esercente) del primo Protocollo e dall'articolo I, paragrafo C (intervento statale nel caso in cui il risarcimento superi i massimali fissati per l'esercente) del secondo Protocollo, la norma prevede che agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non

si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del carattere eventuale di tali oneri, rinviando la verifica delle relative quantificazioni al futuro intervento normativo.

Per quanto riguarda, infine, l'istituzione di una sezione informativa sui siti *internet* dei Ministeri interessati, andrebbe confermato che la previsione possa essere attuata a invarianza di risorse.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri, posti a carico della finanza pubblica, derivanti dall'attuazione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Tanto premesso, dal punto di vista formale appare tuttavia necessario adeguare la disposizione in commento, al fine di imputare la riduzione del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente al vigente bilancio relativo al triennio 2019-2021.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dei Protocolli oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 131 del 1985, tramite apposito provvedimento legislativo.

² Si rammenta al riguardo che l'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze "per memoria" un apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dei Protocolli emendativi della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e della Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, di cui all'articolo 1 della legge medesima. In particolare, si tratta del capitolo 1282 denominato "Oneri derivanti dall'esecuzione delle Convenzioni in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare".